AGEVOLAZIONI VARIE A TUTELA DEL PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE RURALI

Art. 2

I capi di famiglia indicati nell'art. 1, anche se non siano tra i meno abbienti, saranno preferiti, a parita' di ogni altro requisito prescritto, nell'assegnazione delle unita' fondiarie risultanti dalla ripartizione, stabilita dall'art. 3 della legge 16 giugno 1927-V, n. 1766, delle terre di uso civico appartenenti a comuni, frazioni, universita' ed altre associazioni agrarie comunque denominate.

Versione in vigore dal 7 agosto 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali
Estremi	Legge 29 giugno 1940, n. 877
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-varie-a-tutela-del-patrimonio-delle-famiglie-numerose/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it